

mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono la baseline della misura.

Sono stati presi in considerazione, quale base di calcolo, i costi di produzione riportati nello schema economico di cui alla figura 5.

I valori economici sono stati indicizzati al 2014 utilizzando i prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'ISMEA, che li determina per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In figura 6 i parametri di indicizzazione del 2006 e del 2014 con il delta che è stato applicato alle rispettive voci.

Il calcolo degli aggravi economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni delle diverse tipologie di intervento, esclusivamente per gli impegni che riguardano la fertilizzazione, la lotta ai parassiti e le prescrizioni relative all'uso delle sementi (ove applicabile).

Dall'analisi dei dati economici, secondo le determinazioni già effettuate per il calcolo dei pagamenti dell'analoga azione b) "agricoltura biologica" della precedente programmazione, emerge che la media degli aggravi dei costi è quanto riportato nella figura 7.

b) mancato guadagno e calcolo complessivo

L'applicazione dei metodi di produzione biologica comporta una riduzione dei risultati produttivi attesi, prendendo in considerazione esclusivamente gli impegni che riguardano la fertilizzazione delle colture e la lotta ai parassiti, quantificabili fino ad una percentuale del 20%. E' stato stimato che con l'adozione della produzione biologica le rese calano drasticamente da un minimo del 10-11% fino al 33%. La metodologia di calcolo ha tenuto conto dei livelli produttivi di riferimento e il prezzo espresso in €/ql per la determinazione della PLV, del reddito lordo in assenza di contributi e del reddito lordo totale (figura 8).

Per i prezzi delle produzioni sono stati utilizzati i prezzi rilevati da Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA. Banca dati prezzi all'origine, <http://www.ismeaservizi.it/prezzi-agroalimentari/origine/banca-dati>).

Per le aziende con superfici in conversione, il pagamento compensativo è stato calcolato con un incremento di circa il 2% del prezzo medio di vendita dei prodotti, piuttosto che nella misura indicata per le produzioni biologiche in mantenimento che è pari a circa il 5%.

c) costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento degli impegni relativi alla fertilizzazione, alla lotta ai parassiti e alle prescrizioni relative all'uso delle sementi, sono stati considerati anche i costi di transazione. Tali costi riguardano soprattutto la gestione della pratica di finanziamento (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc) e gli impegni amministrativi specifici (tenuta dei registri previsti dagli organismi di controllo, ecc.).

Per stabilire il costo di transazione è stato stimato il costo, per l'agricoltore, dei tempi impiegati nel disbrigo delle pratiche di registrazione, contatti con gli enti ecc., che risulta sempre superiore al 20% del pagamento calcolato considerando aggravi di costo e mancato guadagno derivanti dagli impegni della misura. Pertanto, il costo di transazione è stato determinato nel 20% del calcolo compensativo.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Per la zootecnia biologica si attiva esclusivamente la sottomisura 11.1.

I pagamenti compensativi per ettaro e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalla tipologia d'intervento 11.1.1 tengono conto esclusivamente della riduzione del risultato produttivo. Non si prendono in conto i costi aggiuntivi in quanto non rilevanti.

I pagamenti compensativi sono stati valutati per gli allevamenti da latte bovini e bufalini e copriranno quindi solo questi settori. Tali settori sono i più rappresentativi della Regione.

Dati utilizzati per il calcolo del premio

Quantità delle produzioni

Le differenze tra la produzioni di latte in aziende biologiche e convenzionali è stata effettuata, per le bufale, utilizzando i dati dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) relativi ai controlli funzionali per il triennio 2012-2014; per i bovini da latte utilizzando i dati desunti dalla pubblicazione "Indagine conoscitiva presso le aziende zootecniche biologiche della Regione Lazio" (INEA, Istituto sperimentale per la Zootecnia, Istituto Sperimentale per la nutrizione delle Piante e CRPA; 2003) prodotta con fondi MIPAAF (fig. 9).

Valore delle produzioni

Per il prezzo del latte bovino, è stato utilizzato il prezzo medio del latte rilevato da ISMEA per il periodo luglio 2014-agosto 2015 che è risultato pari 0,35 euro/kg.

Per il prezzo del latte bufalino si è fatto riferimento a rilevazioni effettuate direttamente dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, che ha quantizzato in 1,20 euro/kg il prezzo medio annuo in produzione convenzionale.

Il calcolo dei minori guadagni è stato effettuato moltiplicando il prezzo del latte per la minore produzione ottenuta applicando il metodo biologico (fig. 10).

Per calcolare il pagamento compensativo da corrispondere alle aziende zootecniche in conversione biologica, per un periodo massimo di tre anni, sulla base della SAU esclusivamente destinata alle produzioni vegetali per l'alimentazione zootecnica dell'azienda stessa, in considerazione dei minori guadagni dovuti alle riduzioni produttive non compensate da un maggior prezzo del prodotto nella fase di conversione, si considera il carico massimo di 2 UBA/ha secondo le disposizioni dei Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008. Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha (fig. 11).

Il pagamento compensativo per la zootecnia biologica è combinato con i pagamenti compensativi per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate. Tale combinazione è possibile in quanto trattassi di due impegni separati (coltura foraggera, ivi compresi cereali foraggeri, ed allevamento biologico senza prendere in conto il sovraccosto dell'alimentazione). In ogni caso il pagamento compensativo cumulato non potrà superare i 600 euro/ha per le cerealicole ad uso zootecnico e/o le foraggiere avvicendate. Nel caso di superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica.

Segue testo 1

Raggruppamento colturale	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanello, cetriolo, zucchini, zucca, cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio, rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole e oleaginose	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino

figura 4- Raggruppamenti colturali

a) Operazioni colturali
a.1) Potatura
a.2) Lavorazione del terreno
a.3) Gestione erbe infestanti
a.4) Concimazione
a.5) Trattamenti antiparassitari
a.6) Raccolta e trasporto
a.7) Irrigazione
b) Mezzi tecnici
b.1) Concimi
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti
b.4) Piantine/semi
b.5) carburanti/lubrificanti
c) Noleggio e contoterzismo
Totale costi colturali (a+b+c+d)

figura 5 -Costi colturali

Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2000=100)

	2006	2014	delta 2014-2006
Sementi	111	125,13	14,13
Concimi	116,3	169,97	53,67
Antiparassitari	105,8	118,35	12,55
Carburanti	103,6	134,88	31,28
Lubrificanti	113	131,94	18,94
Lavoro conto terzi	105,8	105,8	0
Salari	124,4	147,36	22,96

dati 2006: Outlook dell'agroalimentare italiano - Rapporto Annuale - Vol. II ISMEA ottobre 2008 ISSN 1722-5760 dato 2014 (giugno):

<http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3048#MenuV>

figura 6 - Parametri di indicizzazione dei prezzi

Classificazione operazioni culturali	Tipologia di operazione 11.1.1 e 11.2.1
a.3 Gestione erbe infestanti	+20%
a.4 costo concimazione	+15%
a.5 costo trattamenti	+20%
a.6 raccolta e trasporto	-10%
b.1 costo concimi	-10%
b.2/3 costo fitofarmaci	+30%
b.4 piantine e sementi (ad esclusione delle colture arboree)	+10%
b.5 costo carburanti in proporzione alla produzione	- 10%

figura 7 - Aggravi dei costi

	Tipologia di operazione 11.1.1	Tipologia di operazione 11.1.2
Dati della produzione	-15%	-15%

figura 8 - Variazioni dei dati della produzione

Tipologia di allevamento	Convenzionale**	Biologico
Bovini da latte kg/capo/anno*	8.040	7.750
Bufalini da latte kg/capo/anno	2.400	2.230

* Valore di riferimento produzione media annua per i bovini sottoposti ai controlli funzionali per il latte in Campania (2014)

** Per il sistema di allevamento convenzionale, che costituisce la *baseline* utilizzata per i calcoli, si fa riferimento ad un allevamento stallino a stabulazione libera che rappresenta l'ordinarietà in Campania

Figura 9 – Confronto tra le produzioni di latte in convenzionale e bio

Tipologia di allevamento	Convenzionale kg/capo/anno	Biologico kg/capo/anno	Minori guadagni UBA/euro
Bovini da latte	8.040	7.750	-101,50
Bufalini da latte	2.400	2.230	-204,00

Figura 10 – Minori guadagni per le aziende zootecniche in conversione biologica

Tipologia di allevamento	Pagamento compensativo massimo (euro/ha)
Bovini da latte	203,00
Bufalini da latte	408,00

Figura 11 – Pagamenti compensativi per la zootecnia biologica in conversione

VALUTAZIONE GREENING e PAGAMENTO COMPENSATIVO

- Non sussiste il rischio di doppio finanziamento per i beneficiari che ricevono il pagamento per le pratiche di inverdimento di cui all'art. 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto i pagamenti compensativi della Misura 11 sono stati calcolati oltre l'ordinarietà, che comprende anche il rispetto di tali pratiche.

VALUTAZIONE PAGAMENTI ACCOPPIATI

- Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n. 6513 del 18/11/2014 e s.m.i., in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013.
- In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

Testo 1

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le tipologie di intervento della misura 11 sono compatibili con alcune delle tipologie previste dalla

sottomisura 10.1 secondo lo schema della figura 12, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per ciascuna tipologia.

Nella misura 10 è riportato il livello del sostegno per ciascun impegno compatibile specifico per la combinazione con la misura 11 senza rischio di doppio finanziamento per gli stessi costi aggiunti e mancati redditi.

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Nel corso del periodo di impegno, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori indicati per ciascuna tipologia, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione o adeguamento degli impegni (articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;
3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso di 1 anno.

La proroga per la tipologia d'intervento 11.1.1 comporta l'adeguamento degli impegni e dei relativi pagamenti alla tipologia d'intervento 11.2.1

Casi in cui non si chiede rimborso (articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere

disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;
2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:
 - persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
 - sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
 - non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1	tipologia 10.1.1	tipologia 10.1.2.1	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	Tipologia 10.1.3.3	tipologia 10.1.4
tipologia 11.1.1				X	X	X	X	X	X
tipologia 11.2.1				X	X	X	X		X

figura 10 - Sovrapponibilità delle tipologie della misura 11 con le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

figura 12 - Sovrapponibilità delle tipologie della misura 11 con le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica



- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.31 Art. 32
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto risulta che il territorio agricolo regionale interessato da preoccupanti sintomi di abbandono è per tre quarti caratterizzato da sistemi montani e collinari, nei quali assumono rilevanza le politiche di conservazione dei suoli nei confronti delle dinamiche franose ed erosive. Inoltre, l'abbandono delle attività agricole favorisce anche le dinamiche spontanee di evoluzione del mosaico ecologico, con la perdita di ecosistemi dovuta al progressivo avanzamento del bosco di neoformazione. Pertanto, il presidio svolto dalle aziende agricole ha effetti positivi sia sul territorio per le ricadute economiche e produttive che esso comporta, sia sull'ambiente in termini di difesa suolo e di tutela di ecosistemi complessi. Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente misura, costituiscono una importante risorsa da tutelare, con particolare riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali. I fabbisogni a cui la misura risponde sono numerosi e quelli strettamente attinenti allo strumento d'intervento consentito sono:

F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici

Le indennità, a favore degli agricoltori/imprenditori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella tabella 1 (con la X sono indicate le FA principali, con il pallino quelle secondarie).

La misura contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente in quanto il mantenimento dell'attività agricola in arre svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale
- mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione

delle attività agricole;

Le indennità sono concesse agli agricoltori/imprenditori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal senso l'erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zone svantaggiate ha lo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

Di seguito si riportano gli elementi identificativi delle diverse aree

1.Zone di montagna

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

2.Zone soggette a vincoli naturali significativi

Fino all'approvazione, della nuova delimitazione, avvenuta a giugno 2020 in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori soggetti a vincoli naturali significativi presi in considerazione sono quelli ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE già individuati per la misura 212 del PSR Campania 2007/2013 in attuazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999. Successivamente ed a partire dalla campagna 2021 la delimitazione adottata è quella indicata nel Decreto Ministeriale 6277 del 08.06.2020 (cfr allegato 1 al Programma).

Tali territori sono caratterizzati da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

3.Zone soggette a vincoli specifici

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono

simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali, con un valore ambientale legato alla protezione e tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al presidio del territorio, inteso sia in senso sociale sia paesaggistico, con la tutela dei paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale rispetto alla rinaturalizzazione degli stessi a seguito dell'abbandono delle attività.

Si specificano le seguenti definizioni:

- Imprenditori agricoli: chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I termini agricoltore e imprenditore agricolo sono considerati equivalenti
- Per agricoltore si intende l'agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento Ue n, 1307/2013 del Parlamento Europeo

Articolazione della misura

La misura è in continuità con le azioni intraprese nella programmazione 2007/2013 con le misure 211 e 212 secondo l'articolazione riportata in tabella 2.

<u>Priorità</u>	P4	
<i>Focus area</i>	4A	<u>4C</u>
<u>sottomisura</u>		
13.1. <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	●	X
13.2 . <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi</i>	X	●
13.3 <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici</i>	X	●

tabella 1- Priorità e Focus Area

Sottomisura	Tipologia di operazione
13.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	13.1.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>
13.2 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane</i>	13.2.1 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane</i>
13.3 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici</i>	13.3.1 <i>Pagamento compensativo per le zone con vincoli specifici</i>

tabella 2 - Articolazione della misura

8.2.12.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.1 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) ed in maniera trasversale alle Focus 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 – (molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio montano.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadenti all'interno delle zone montane, come previsto all'articolo 32(2) lettere a) e b) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei Comuni che ricadono in aree parzialmente montane o totalmente montane è riportato in allegato 1 del PSR Campania 2014/2020

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti

dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone montane, così come definiti al paragrafo 8.2.12.2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 e sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotto nell'area eleggibile al sostegno, come individuate ai sensi dell'art. 32(2) del Reg. (UE) n. 1307/13.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 3;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come applicato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. coltivare una superficie agricola in aree definite montane ai sensi dell'art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE,
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art.3,
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato sulla base degli indicatori economici accertati e successivamente modulati in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

I due vincoli, come nel dettaglio specificato nella relazione giustificativa delle indennità, incidono nella determinazione dei costi di produzione in quanto condizioni orografiche difficili comportano una maggiore onerosità dei costi di meccanizzazione e al contempo l'altitudine, determinando condizioni climatiche meno favorevoli rispetto alle zone non svantaggiate, determina un abbassamento delle rese produttive per ettaro.

Pertanto il valore dell'indennità è stato differenziato in relazione alla combinazione dei due vincoli permanenti presenti.

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza de i livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 600 m/ slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 4).

A tali importi, come disposto dall'art. 31.4 del Reg. (UE) 1305/2013 si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante.e come derivante dall'analisi economica riportata nella relazione giustificativa dell'indennità.

Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 5).

Come si evince dalla relazione giustificativa per superfici agricole superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa, pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Gli importi riportati in tabella 4 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	≤ 600 mt	>600 mt
$\leq 20\%$	€ 360	€ 405
$>20\%$	€ 405	€ 450

tabella 4 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 5 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane e per determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal Regolamento UE 1305/2013. A tal fine, il sub campione RICA per le zone montane stratificato per classi di SAU (minore di 10 Ha, 10-50 Ha, ≥ 50 Ha) è stato messo a confronto con quelli delle zone non caratterizzate da svantaggi e i principali indicatori utilizzati sono il Reddito Netto e il rapporto ricavi/costi totali.

Le analisi hanno messo in risalto i seguenti aspetti:

-passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, il reddito netto per Ha subisce una netta diminuzione e anche il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi. Ciò avviene principalmente per la forte diminuzione dei ricavi a motivo delle condizioni ambientali meno favorevoli in termini di caratteristiche del suolo e del clima. Inoltre la diminuzione dei costi, dovuta alla minore intensività dei processi produttivi, è meno che proporzionale rispetto a quella dei ricavi poiché sussistono condizioni ambientali, rappresentate principalmente dalle pendenze, che aggravano in particolare i costi di meccanizzazione.

-con l'aumentare delle dimensioni medie aziendali detto rapporto, sia nelle zone non svantaggiate che in quelle montane, tende a migliorare sensibilmente fino a raggiungere livelli di equilibrio. Ciò è dovuto principalmente alle economie di scala che, a parità di ordinamenti produttivi e di condizioni ambientali, si generano nelle aziende di maggiori dimensioni rispetto alle aziende piccole e medio-piccole.

Si rimanda a quanto evidenziato nel capitolo 14 del PSR Campania 2014 – 2020 che, in relazione al pagamento accoppiato “latte in zone di montagna”, precisa che non si evidenzia alcuna sovrapposizione con la sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” poiché le misure del PSR e quelle accoppiate hanno obiettivi diversi. In ogni caso, dato l'andamento degli indicatori (reddito netto e rapporto ricavi/costi), l'indennità scelta assorbe il pagamento accoppiato evitando il rischio di

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, per tutte le classi di SAU, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

L'andamento degli indicatori di risultato, scaturito dal confronto tra zone non svantaggiate e zone montane, e la considerazione che i principali fattori limitanti che nelle zone montane condizionano i risultati produttivi sono rappresentati dall'altitudine e dalla pendenza, giustificano le scelte seguenti:

- a) distinzione delle aziende potenzialmente interessate in cinque raggruppamenti, due in più di quelli che è stato possibile considerare per le analisi dei dati contabili, per tenere maggiormente conto della progressività delle variazioni dei parametri economici (reddito netto e rapporto ricavi/costi totali) correlata all'aumento delle dimensioni aziendali: <10 ha; 10-50 ha; 50-100 ha; 100-300 ha; ≥ 300.000 ha;
- b) adozione di un andamento della degressività degli aiuti per classe di dimensione fisica correlato alle variazioni del reddito aziendale e del rapporto ricavi/costi totali;
- c) attribuzione del livello massimo dell'indennità solo per superfici con altitudine superiore a 600 metri e pendenza superiore al 20% e per estensioni fino a 10 Ha, al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. L'indennità attribuita a ciascuna classe di ampiezza è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 600m. Se ricorre una sola di dette condizioni, l'indennità è ridotta del 10%.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre i parametri economici dell'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

8.2.12.3.2. 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.2 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 – (molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio soggetto a vincoli naturali significativi.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il pagamento della indennità del presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, , in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori considerati per la presente tipologia d'intervento sono quelli oggetto di delimitazione ai sensi della direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 e sono riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente PSR con l'indicazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Secondo quanto disposto all'articolo 19 del Reg CE1257/1999 per la programmazione 2007/2013 dette aree sono caratterizzate da terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione ed all'utilizzo di tecniche di agricoltura intensiva nonché limitanti per ciò che riguarda l'introduzione di innovazioni tecnologiche atte a favorire e mitigare il gap economico con le aziende situate in zone ordinarie.

Secondo la delimitazione vigente fino al 2019 in tali condizioni ricadono 61 comuni campani, di cui 41 totalmente svantaggiati ,.

Da giugno 2020, con la definizione del Decreto Ministeriale 6277, il numero di comuni campani il cui territorio presenta le caratteristiche definite nell'allegato 3 del Reg. UE 1305/2013 (ANC) passa a 108, di cui 61 totalmente delimitati (cfr allegato I al Programma). La nuova delimitazione ANC entra in vigore a partire dal 2021.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli naturali significativi, così come definiti al paragrafo 8.2.12,2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del REg UE 809/2013 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale ad ettaro per ettaro di superficie agricola eleggibile al sostegno,.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 4 (fino alla campagna 2020)
- DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. di coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli naturali significativi ai sensi del DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020 (o della Direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 fino alla campagna 2020)
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità, non supera il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza dei livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 300 mt slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 6)

A tali importi, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell' indennità ad ettaro come riportato nella tabella 7

Per superfici superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100.

Per le aziende le cui superfici saranno escluse a seguito dell'adozione dei nuovi criteri di delimitazione sarà riconosciuta una indennità al massimo sino all'anno 2020. In applicazione del Reg UE 1305/13- art 31- così come modificato dal REG 288/2019 del 13 febbraio 2019 per tali aziende verrà riconosciuto per la campagna 2019 l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020; per la campagna 2020 il livello delle indennità sarà fissato in modo tale che sia pari alla metà del livello iniziale (50%) (vale a dire 50% del premio erogato per l'annualità 2019).

Il vincolo di non erogabilità di aiuti inferiori ad un importo di € 100 non si applica alle aziende che vengono gradualmente escluse dal riconoscimento dell'indennità compensativa a seguito della nuova delimitazione di cui all'articolo 32 paragrafo 3 del regolamento UE 1305/2013.

Gli importi riportati in tabella 6 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	≤ 300 <u>mt</u>	>300 mt
$\leq 20\%$	€ 200	€ 225
$>20\%$	€ 225	€ 250

tabella 6 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 7 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

.

8.2.12.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico

dell'Organismo Pagatore.

- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni che intercorrono tra le zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi diversi da quelli montani al fine di determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal regolamento UE 1305/2013.

I principali indicatori utilizzati riguardano il reddito netto e il rapporto ricavi/costi totali.

L'analisi effettuata sull'intero campione evidenzia, in particolare, che le aziende ricadenti nelle zone con vincoli naturali significativi diversi da quelli montani, rispetto a quelle ricadenti in zone non svantaggiate, sono caratterizzate da una più bassa produttività in termini di PLV per ettaro (-67%) che si accompagna a un più basso valore del Reddito netto (-59%) e del rapporto ricavi/costi totali (0,87 VS 1,14).

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi sull'intero campione RICA pertinente giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto, passando dalle zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

In merito all'applicazione della degressività, considerato che la dimensione del sub campione RICA, come specificato nella relazione giustificativa pertinente, non è tale da consentire un'analisi basata sulla distinzione delle aziende per classi di SAU, si ritiene che il tipo di andamento degli indicatori di risultato, evidenziato per le zone montane, possa essere assunto come valido anche per le zone con vincoli naturali significativi.

Anche per la tipologia d'intervento 13.2.1 il livello massimo dell'indennità è riconosciuto solo per le superfici con altitudine superiore a 300 metri e pendenza superiore al 20%, e per estensioni fino a 10 Ha anche al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. . Per gli altri tipi di terreni la misura degli aiuti è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 300m. e l'indennità è ridotta del 10% se ne ricorre uno soltanto.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre l'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati

dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone soggette a vincoli naturali significativi

In attesa di delimitazione dei territori soggetti a vincoli naturali significativi, in base a quelle che sono le indicazioni fornite dall'art. 32.3 e dall'allegato III al Reg. (UE) 1305/2013, si è ritenuto opportuno consentire al momento la partecipazione alla sottomisura 13.2 alle aziende localizzate nelle aree già definite in base all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Ciò deriva dalla considerazione che dette aree sono in ogni caso caratterizzate da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

Dalla campagna 2020 è di applicazione la delimitazione DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020 (cfr allegato I – del Programma)

8.2.12.3.3. 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.12.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del territorio nazionale.

La misura 13.3 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) .

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in un territorio caratterizzato dalla presenza di vincoli specifici.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei comuni che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento è riportato in allegato 1 del presente PSR.

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli specifici sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotta nell'area eleggibile al sostegno.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.3.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.2.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 5
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.3.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio specifico, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli specifici
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base dei risultati delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Ai sensi dell'art. 31 (4) del regolamento UE 1305/2013, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante. Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 9).

Per superfici superiori a 30 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100

Gli importi riportati in tabella 8 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

tabella 8 - Percentuali e valori dell'indennità

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità	Valore dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%	€ 200
da 10 a 19,99 ha	70%	€ 140
da 20 a 30 ha	50%	€ 100
Oltre 30 ha	0%	€ 0

tabella 8 - Percentuali e valori dell'indennità

figura 8

8.2.12.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

- per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.12.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il territorio in questione, che comprende in prevalenza comuni della Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina, oltre ad essere connotato da un'orografia dei suoli estremamente difficile, è soggetto ad una serie di vincoli paesaggistici e ambientali da cui, fra l'altro, scaturiscono stringenti limitazioni per interventi per adeguamenti infrastrutturali sia a carattere aziendale che interaziendale. Tali carenze, particolarmente avvertite in una realtà agricola composta principalmente da piccolissime unità produttive, si riflettono in un

forte aggravio dei costi.

Le analisi prendono in considerazione i maggiori costi di manodopera delle colture rappresentative di dette zone (limone, vite ed olivo), che si determinano rispetto agli analoghi processi praticati nelle aree non svantaggiate, dovuti alle peculiarità dell'area. Ciò evidentemente comprime i margini di guadagno fruiti dai coltivatori e, unitamente al deficit strutturale delle aziende, contribuisce all'allontanamento dei giovani dall'agricoltura.

Dai dati del VI Censimento Generale Agricoltura si evidenzia altresì la minore intensività media degli ordinamenti produttivi praticati nell'area in questione rispetto a quelli accertati per il territorio regionale senza svantaggi.

Va tenuto presente il particolare valore paesaggistico e la fondamentale importanza dell'agricoltura a presidio del territorio, come tutela e prevenzione dei fenomeni di abbandono e di sottoutilizzo dei terreni agricoli che sortirebbero effetti negativi di vasta portata sul sistema. La dimensione del premio, rapportata agli squilibri costi/ricavi, rappresentano solo un incentivo di basso impatto.

8.2.12.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si ritiene che anche per le zone soggette a vincoli specifici, in considerazione delle peculiarità strutturali delle aziende ricadenti nelle zone in questione, sia opportuno prevedere una degressività dell'indennità per classe di SAU, tenendo conto delle correlazioni che sussistono tra redditività e dimensione aziendale.

Per questa tipologia d'intervento il limite massimo di riconoscimento dell'indennità è fissato a 30 ettari.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per ciò che riguarda la delimitazione delle zone soggette a vincoli specifici (art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013) sono quelle nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del

mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo è stato descritto nell'apposita sezione di ciascuna tipologia di intervento.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione rilevante.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 *che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022*

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT del PSR della Campania 2014-2020 emerge il ruolo strategico del comparto zootecnico nell'ambito del settore agricolo per la diffusa presenza di allevamenti [IS16, IS17] e per l'offerta di produzioni di pregio [S5]. L'importanza del comparto è, altresì, attribuibile a due aspetti di estrema significatività: gli effetti sulla struttura socio-economica degli areali a maggiore vocazione produttiva e i possibili impatti sulle matrici ambientali di base [W29].

Tale analisi, in particolare, ha evidenziato:

- la presenza di comparti che rivestono, nel panorama agroalimentare nazionale, un'indiscussa posizione di leadership, con specifico riferimento al comparto bufalino [S4] con una prevalenza di allevamenti nelle aree di pianura delle province di Caserta e Salerno;
- l'importanza strategica del settore bovino, sia da carne che da latte, soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- la presenza di produzioni di pregio, molte delle quali disciplinate da sistemi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione [S5];
- il forte impatto del comparto sulla competitività del settore agroalimentare, ma anche sulla tenuta dei sistemi economici territoriali, testimoniata dalla diffusa presenza di allevamenti sul territorio [IS16] oltre che di bovini e bufalini anche di avicoli ed ovicapriini;
- l'apporto fornito dalla filiera carni [IS37.15] al valore delle produzioni regionali, non solo dai comparti tradizionalmente diffusi (bovini, avicoli ed ovicapriini) ma, di recente, anche dal comparto bufalino con la valorizzazione e la riscoperta della carne di bufalo.

Nel contempo, è stato evidenziato:

- un profilo strutturale caratterizzato da allevamenti di piccole dimensioni (fatta eccezione per il comparto bufalino e, in parte, bovino);
- l'impatto negativo che, in alcuni areali, le attività zootecniche esercitano sull'ambiente, ed in particolare sulla qualità del suolo e delle acque [W29, T4];
- i rischi derivanti dal termine di applicazione del regime di contenimento della produzione di latte vaccino (regime delle quote latte) [T5];
- la presenza di alcune malattie (con particolare riferimento alla brucellosi) in allevamenti bovini e bufalini, soprattutto nelle aree in cui si concentrano allevamenti condotti in forma intensiva.

Dunque, il comparto zootecnico si trova ad affrontare le sfide del mercato con un profilo strutturale ed organizzativo carico di contraddizioni dove si rileva la presenza di filiere forti, concentrate territorialmente e in grado di reggere la pressione competitiva esercitata dalla concorrenza nazionale ed anche estera, ma che devono operare significativi sforzi per mitigare l'impatto dei propri processi produttivi, spesso a carattere intensivo, sull'ambiente e sul benessere degli animali.

Si ritiene, pertanto, necessario promuovere il miglioramento del benessere degli animali favorendo l'introduzione di metodiche di allevamento che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla normativa nazionale o comunque che vanno al di là delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive. In particolare si intende assicurare maggiori spazi agli animali allevati per migliorarne l'attività motoria e prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza e territorialità. La gerarchia è un fatto naturale ed inevitabile, pur tuttavia, è sempre la mancanza di una o più risorse (spazio, clima/comfort, alimento, acqua, ecc.) che ne impedisce la stabilità o determina gravi ripercussioni sugli animali di stato gerarchico inferiore. Il miglioramento del benessere degli animali può essere favorito, altresì, attraverso un rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti bovini e bufalini ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti.

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento portando *in primis* al soddisfacimento del fabbisogno 26: *Migliorare il benessere degli animali*.

Il sostegno concesso mira a compensare gli agricoltori dei minori ricavi e/o dei maggiori costi derivanti dall'assunzione dei suddetti impegni detratti gli eventuali maggiori ricavi.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, avicoli ed ovicaprini. Tale scelta è determinata dalla maggiore rappresentatività di questi comparti sul territorio regionale sia dal punto di vista della consistenza zootecnica che dell'interesse economico, come si evince dall'analisi di contesto.

Lo schema 1 espone il contributo fornito dalla Misura al perseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità dell'Unione ivi indicata: in particolare si osserva un contributo diretto alla Focus area 3a, ma anche una partecipazione agli obiettivi trasversali innovazione e ambiente.

Articolazione della misura

La misura è articolata nella sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola

tipologia di intervento ammessa al sostegno suddivisa in 4 azioni:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli impegni previsti riguardano metodi e tecniche di allevamento finalizzate al raggiungimento di un benessere per gli animali che va oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione dell'Unione e nazionale e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e da specifiche disposizioni nazionali che rappresentano i requisiti di *baseline*.

La sottomisura/tipologia di intervento introduce criteri rigorosi circa i metodi di produzione nei settori di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dettagliatamente descritti di seguito per singola azione.

Priorità 1			Priorità 2			Priorità 3			Priorità 4			Priorità 5			Priorità 6			Obiettivi strategici		
1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	3c	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	5f	5g	5h	5i

DI: contributo diretto delle misure agli obiettivi delle focus area

DC: contributo delle misure alla realizzazione di obiettivi trasversali

schema 1

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*.

Di seguito sono descritte le azioni, richiamate nella descrizione generale della misura, nelle quali si articola la sottomisura/tipologia di intervento.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è finalizzata ad assicurare condizioni meno intensive negli allevamenti bovini, bufalini ed avicoli garantendo migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione (CGO) e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, assicurando in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l'acqua e gli alimenti nonché condizioni di allevamento che riducono l'aggressività dei soggetti allevati.

L'azione agisce sia sul versante ambientale (reflui zootecnici: riduzione delle concentrazioni di carichi inquinanti) che sulle condizioni di allevamento (minore stress a carico degli animali allevati).

Essa introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 assicurando una cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle singole specie, maggiore spazio disponibile con accesso all'esterno e condizioni di allevamento più favorevoli.

Di seguito si riportano i requisiti di *baseline* nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare per accedere ai pagamenti del presente intervento.

I pagamenti previsti da questa azione non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 *Agricoltura biologica* (art. 30 del Reg. UE n. 1305/2013).

A.1. Bovini da carne

Dall'analisi di contesto emerge che l'allevamento del bovino da carne in Campania presenta diverse tipologie a seconda delle realtà territoriali, ma sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

- linea vacca-vitello (produzione costituita dal vitellone tardivo macellato tra i 18 e i 20 mesi al peso di circa 600-650 kg);

- baby beef (ciclo produttivo che prevede lo svezzamento a circa 2 mesi e la macellazione a 8-12 mesi, con un peso di 300-400 kg);
- vitellone tardivo (vitelli da ristallo di razze specializzate per la produzione di carne di circa 8 mesi di vita macellati tra i 16 e i 18 mesi ad un peso vivo che oscilla tra i 600 e i 650 kg).

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano le condizioni di stabulazione e l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati.

Nel caso della *linea vacca-vitello* la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i capi di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo;

Per ogni capo adulto (fattrici): 14 mq/capo.

BABY BEEF (A.1.2.)

Nel caso della tipologia di allevamento *baby beef* la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo.

VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Nel caso della tipologia di allevamento *vitellone tardivo* la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità. Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per ogni capo di età superiore a 6 mesi pari a 6,00 mq/capo

A.2. Bufalini da carne

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta che per i vitelli bufalini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo;

A.3. Bovini da latte

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.4. Bufalini da latte

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.5. Avicoli

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti interessa sia le galline ovaiole che i polli da carne entrambi allevati a terra. L'impegno dell'allevatore è quello di assicurare incrementi di spazi interni disponibili/capo di almeno il 50 % rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente , (cfr tabella)

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Nelle aziende bufaline da latte ordinariamente i vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per 7 giorni. Successivamente sono destinati alla rimonta (interna o esterna) oppure alla macellazione (in special modo i maschi).

L'azione prevede il prolungamento fino a 30 giorni del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale con la finalità di mitigare il turbamento dei soggetti allevati (sia delle bufale che dei vitelli). L'impegno contribuisce, in tal modo, anche ad assicurare la disponibilità di soggetti per gli allevamenti da carne il cui mercato denota interessanti segnali di incremento dei consumi e di

apprezzamento da parte dei consumatori.

Gli allevatori, pertanto, hanno l'obbligo di destinare i vitelli bufalini, dopo il periodo di allattamento, alla macellazione oppure alle aziende bufaline da ingrasso.

L'azione migliora anche le condizioni di crescita e sanità dei vitelli nel periodo successivo al parto. Tale impegno agisce positivamente sulla qualità del prodotto, ma comporta inevitabilmente minori ricavi per l'allevatore e ciò giustifica l'erogazione di un sostegno.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'azione mira a prevenire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie negli allevamenti ed è indirizzata a migliorare indirettamente anche la qualità del prodotto (sia carne, sia latte) e a consentirne un'adeguata valorizzazione, con l'obiettivo di migliorare le performances economiche aziendali.

.

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) – BABY BEEF (A.1.2.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità.	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</i>						
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria <u>e, di conseguenza</u> , situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo				

baby beef A.1.2

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) - VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno a 6,00 mq/capo.	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/capo	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e <u>provoca</u> situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili (UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)

vitellone A.1.3



Azione A- Aumento degli spazi disponibili BUFALINI DA CARNE (A.2)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 128 Attuazione della direttiva 2008/118/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli,			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014, assicurando con i maggiori spazi esterni un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori bufalini che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/USA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
BABY BEEF							
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 4,00 mq/ capo				

bufalini_carne_A.2

Azione A- Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA LATTE (A.5.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione/ sottoazione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati:	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione delle direttive 2006/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</i>			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria 6,4/3,0/0,6 situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, (a), a) , b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la maggioranza degli spazi esterni anche un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi. In conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 3,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
14,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 7 mq per i capi adulti				

bovini_Latte_A3

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BUFALINI DA LATTE (A.4.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione sottozione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2006/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e evita evita situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi all'esterno anche un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica del soggetto sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori bufalini che si impegnano o ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto o un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA 60000000 60000000 una aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rievano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 4,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
16,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 8,00 mq per i capi adulti				

bufalini_latte_A4

Azione A - Aumento degli spazi (interni) disponibili AVICOLI (A.6)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una superficie disponibile coperta come di seguito indicato per le differenti tipologie di allevamento		Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1986/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e s.s.u., ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne che prevedono:		Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e le situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi disponibili, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di cannibalismo e, quindi, la necessità del ricorso alla mutilazione (taglio del becco) dei soggetti allevati.	Documentazione commerciale in ordine ai soggetti allevati e progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento per la verifica degli spazi e, se del caso, verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi corrispondenti all'alimentazione ed alle spese di manodopera. L'aumento dei costi variabili/UBA è connesso alla riduzione del numero dei soggetti allevati (a parità di strutture di allevamento) oppure ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.
allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra (A.5.1)							
1.666 cm ² /capo pari a 6 capi a mq	Non previsti	1.111 cm ² /capo pari a 9 capi/mq	Corrispondono ai valori previsti dalle direttive 1986/74/CE e 2002/4/CE				
allevamenti di polli da carne allevati a terra (A.5.2)							
22 kg a mq	Non previsti	33 kg a mq	Corrispondono ai valori previsti dalla direttiva 2007/43/CE				

avicoli_A6

Azione B - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno di 30 giorni dalla nascita.	Non previsti	Non previsti	Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore - per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno, ordinariamente, per 7 giorni.	L'impegno contribuisce a mitigare il turbamento dei soggetti allevati sia attraverso il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli con latte materno che attraverso la permanenza degli stessi nella mandria. Inoltre l'allattamento con latte materno migliora le condizioni di crescita e sanità dei vitelli.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie. La permanenza dei vitelli in allevamento con la mandria mitiga lo stress e la paura dei soggetti allevati.	La permanenza in azienda dei vitelli bufalini è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN).	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi connessi all'uso del latte materno nonché all'incremento dei costi di manodopera per la gestione della vitellina. Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.

bufalini latte_azB

Azione C - Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinanze pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta di seguito elencate: - ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti; - almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura; - pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale; - impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre); - accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di <i>e.coli</i> ed <i>e.coli</i>, con cadenza semestrale.	Titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, i seguenti Atti della Condizionalità: CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti I suddetti CGO non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Regolamento di polizia veterinaria ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni. Obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e 600. Tali obblighi non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Le OPZ adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono: - la disinfezione e disinfestazione sono effettuate solo in presenza di malattie conclamate; - gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati ad intervalli non regolari (ordinariamente una volta all'anno); - la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche e gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuate ordinariamente ogni quindici giorni; - non si fa mai ricorso a materiale monouso da parte del personale e dei visitatori - gli accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di <i>e.coli</i> ed <i>e.coli</i> parassiti sono effettuati solo al manifestarsi di eventi patologici	Esiste uno stretto legame tra la salute e il benessere degli animali in allevamento (Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione - anno 2000). Pertanto il rafforzamento delle misure di profilassi diretta prevenendo l'insorgenza di malattie favorisce migliori condizioni di salute e di benessere degli animali	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 del a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline per prevenire l'insorgenza di malattie.	Annotazione degli interventi eseguiti su appositi registri e, se del caso, attraverso verifiche in azienda per l'esame della documentazione amministrativa - contabile e dei rapporti di prova degli esami di laboratorio.	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili connessi all'applicazione delle misure aggiuntive di profilassi, quali le maggiori spese per disinfettanti, disinfestanti, esami diagnostici, mano d'opera per la gestione della mandria, ecc. I calcoli ed i relativi premi determinati, suddivisi per singola sottoregione, sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni

azione_C